

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELLA XVI
LEGISLATURA

INTERVENTO 3.3.D

**PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE
L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI**

Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 21 ottobre 2020 e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26 gennaio 2022, n. 7 del 09 marzo 2022, n. 25 del 23 novembre 2022 e n. 2 del 24 gennaio 2024.

Art. 1 - Finalità

1. Le presenti disposizioni regolano l'intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" del Documento di Interventi di Politica del Lavoro.
2. I percorsi lavorativi perseguono uno dei seguenti macro obiettivi:
 - a. mantenimento delle capacità lavorative di quei soggetti per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un punto di arrivo lavorativo posto che, in considerazione della loro situazione psico-fisica o familiare-sociale, non è per gli stessi pensabile un'evoluzione ulteriore;
 - b. crescita e formazione delle competenze base in ambito lavorativo di quei lavoratori per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un ponte per il mercato del lavoro ordinario;
 - c. conoscenza e osservazione sul lavoro di quei soggetti, ancora sconosciuti o poco conosciuti dal punto di vista lavorativo, per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un punto di aggancio per l'avvio di una progettualità lavorativa concreta e spendibile;
 - d. sostegno alle madri di famiglie monoparentali con vincoli di conciliazione particolarmente stringenti.

Art. 2 - Condizioni necessarie riferite al progetto

1. I progetti presentati devono avere quale fine fondamentale l'inclusione lavorativa di soggetti deboli e svantaggiati, quindi una finalità pubblica sostenuta da un servizio di interesse generale. I lavori materiali proposti devono essere funzionali al perseguimento del fine pubblico generale richiamato, supportando nel contempo l'agire del beneficiario.
2. I lavori materiali proposti non possono dare luogo a sostituzione di personale dipendente dell'ente beneficiario. Non possono riguardare beni di proprietà privata. Possono riguardare beni appartenenti a enti pubblici diversi dall'ente beneficiario o a proprietà collettive di cui alla legge provinciale 14.06.2005, n. 6, sulla base di apposito accordo.
3. L'elenco dei lavori ammessi, diviso per settori di attività, è riportato nell'allegato A, parte integrante delle presenti disposizioni. I progetti possono prevedere esclusivamente attività riportate nell'allegato A. Il singolo progetto non può prevedere lavori appartenenti a diversi settori di attività. Il progetto può prevedere in via residuale, in accordo con l'Agenzia del lavoro e previa richiesta motivata da parte degli enti beneficiari del finanziamento, lavori appartenenti a un settore di attività previsto dall'allegato A, ma diverso da quello indicato nel progetto.
4. Per i progetti dove c'è bisogno di autorizzazioni e/o concessioni è necessaria la loro acquisizione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione dei progetti

1. I soggetti beneficiari del finanziamento presentano all'Agenzia del lavoro i progetti dal 01 febbraio all'11 marzo di ogni anno entro le ore 12.00, utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto.

Art. 4 - Incompatibilità e non sovrapposizione delle attività

1. Per quanto riguarda i progetti di “particolari servizi ausiliari di tipo sociale” posti in essere all’interno delle APSP, in osservanza al dettato della delibera della Giunta Provinciale n. 617 dd. 23.03.2007, l’Ente dovrà riportare nel contratto che stipulerà con il soggetto attuatore la clausola secondo la quale il personale impiegato in progetti di utilità collettiva non svolgerà funzioni già assegnate al personale delle APSP (ad esclusione dei compiti di custodia ed animazione) e non potrà sovrapporsi al personale impiegato nel c.d. “Progettone” ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 e successive modificazioni. In caso di compresenza all’interno dello stesso Ente di personale assunto nell’ambito del presente intervento e del c.d. “Progettone”, di cui alla succitata legge provinciale, dovranno essere adottati elementi distintivi.
2. In analogia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale citata al precedente punto 1., anche per tutti i settori di attività dell’Intervento 3.3.D, previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro, è necessario che l’Ente riporti nella convenzione che stipulerà con il soggetto attuatore la clausola secondo la quale il personale impiegato in progetti di utilità collettiva non svolgerà funzioni già assegnate al proprio personale e non potrà sovrapporsi al personale impiegato nel c.d. “Progettone” ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 e successive modificazioni. In caso di compresenza nell’ambito dello stesso Ente di personale di cui al presente intervento e del c.d. “Progettone”, di cui alla succitata legge provinciale, dovranno essere adottati elementi distintivi.

Art. 5 - Assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti beneficiari del finanziamento

1. L’Agenzia del lavoro, verificato che i criteri scelti dall’Ente per l’individuazione dei lavoratori tengano conto dello stato di bisogno, dello svantaggio sociale e della difficoltà d’inserimento lavorativo, assegna, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il finanziamento all’Ente tenuto conto dei progetti presentati.
2. L’Ente può assumere lavoratori in più rispetto a quelli finanziati da parte di Agenzia del lavoro, accollandosene interamente i costi, nel rispetto delle presenti disposizioni previste dall’Intervento 3.3.D del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro e previa autorizzazione di Agenzia del lavoro.

Art. 5bis - Modifiche dei progetti

1. Qualsiasi modifica, successiva all’assegnazione del finanziamento di Agenzia del lavoro, deve essere tempestivamente comunicata all’Agenzia del lavoro utilizzando il sistema informatico.
2. La modifica relativa alla proroga del progetto o l’inserimento di nuovi lavoratori, che comporti un aumento dell’importo del finanziamento concesso, deve essere autorizzata da Agenzia del lavoro, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. La domanda di modifica deve essere presentata, per la proroga entro e non oltre la scadenza del progetto e per l’inserimento di nuovi lavoratori prima della nuova assunzione, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. Qualora autorizzata, il relativo finanziamento va ad integrare il finanziamento già concesso a decorrere dalla proroga o dall’assunzione e viene liquidato a saldo.
3. Tutte le modifiche diverse da quelle indicate al comma 2. sono a carico dell’Ente se comportano un aumento dell’importo del finanziamento concesso, valutato in sede di quantificazione del saldo del finanziamento.
4. In caso di proroga del progetto, l’integrazione del contributo è riconosciuta sulla base dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori alla scadenza del progetto iniziale.

Art. 5ter - Riduzione delle assegnazioni

1. In caso di mancata attivazione del progetto, l’Ente decade dal finanziamento.
2. Nel caso in cui non siano assunti tutti i lavoratori indicati nel progetto o loro sostituti (compreso il caposquadra) entro tre mesi dalla data di inizio lavori, Agenzia del lavoro riduce proporzionalmente il finanziamento anche in caso di mancata rinuncia da parte dell’Ente.

3. Se l'Ente affida la gestione dei progetti per un numero di annualità inferiore rispetto a quello indicato in sede di presentazione dei progetti e approvato, deve comunicarlo tempestivamente ad Agenzia del lavoro. In tal caso l'Agenzia del lavoro provvederà a modificare l'approvazione dei progetti e a disporre la decadenza del finanziamento relativo alle annualità non affidate.

Art. 6 - Individuazione del soggetto attuatore (Cooperativa)

1. L'individuazione della Cooperativa sociale di tipo b) esecutrice dei lavori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di appalti della pubblica amministrazione.

Art. 7 - Requisiti e obblighi del soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
 - b. dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione dell'incarico di gestione;
 - c. possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto.
2. I soggetti attuatori devono fornire ai lavoratori abbigliamento adeguato in relazione alla tipologia del progetto, alla sua collocazione geografica e all'andamento stagionale.
3. I soggetti attuatori sono tenuti a inserire tempestivamente nel sistema informatico i dati relativi all'assunzione dei lavoratori per la creazione della "comunicazione di inizio cantiere" che, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente appaltante, viene trasmessa da quest'ultimo all'Agenzia del lavoro attraverso l'apposito gestionale.
4. I soggetti attuatori sono tenuti a inserire tempestivamente nel programma informatico tutte le variazioni relative alla gestione del progetto approvato;
5. I soggetti attuatori sono tenuti a compilare "la scheda coordinatore di cantiere";
6. I soggetti attuatori sono tenuti ad esporre sui vari cantieri/luoghi di lavoro il Cartello Int. 3.3.D, fornito dall'Agenzia del lavoro. Sul cantiere/luogo di lavoro deve inoltre essere presente il registro presenze lavoratori e l'elenco, fornito dall'Ente, delle attività descritte nelle presenti disposizioni, in relazione allo specifico settore previsto dal progetto.

Art. 8 - Requisiti e ruolo del caposquadra

1. Nel caso in cui, alla presentazione del progetto o alla domanda di proroga del progetto, siano previsti meno di 3 lavoratori, non può essere nominato il caposquadra. Nel caso in cui, alla presentazione del progetto o alla domanda di proroga del progetto, siano previsti 3 lavoratori, può essere nominato il caposquadra, che deve essere un lavoratore aggiuntivo (3 lavoratori + il caposquadra). Nel caso in cui, alla presentazione del progetto, siano previsti più di 3 lavoratori, deve essere nominato il caposquadra, che può essere scelto anche tra i lavoratori medesimi. Il caposquadra può essere inserito a tempo pieno anche in una squadra con lavoratori part-time. Il progetto presentato dall'Ente deve prevedere che l'orario di lavoro del caposquadra non può essere inferiore a quello del lavoratore o dei lavoratori che hanno un maggior numero di ore. Deve essere in possesso di esperienza e professionalità utili allo svolgimento del proprio ruolo. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra deve essere individuato, ove possibile, con il datore di lavoro affidatario dei progetti.
2. Il caposquadra può essere individuato anche tra i lavoratori non iscritti nelle liste dell'Intervento 3.3.D o può essere dipendente della Cooperativa affidataria dei lavori. Non sono ammessi capisquadra, non rientranti nella lista, che abbiano compiuto 69 anni di età, al momento dell'assunzione.
3. Il caposquadra individuato ha l'obbligo di frequentare gli appositi corsi organizzati dall'Agenzia del lavoro. Le giornate sono considerate lavorative solo nel caso di rapporti di lavoro già in essere.

Art. 9 - Requisiti e ruolo del Coordinatore di cantiere

1. Il Coordinatore di cantiere viene messo a disposizione dal soggetto attuatore e deve aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con le attività svolte. L'idoneità del Coordinatore di cantiere dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore" che la Cooperativa dovrà compilare nel programma informatico.
2. Il coordinatore ha l'obbligo di monitorare costantemente le squadre di lavoro seguendo i singoli lavoratori impiegati, visitando direttamente i cantieri di lavoro obbligatoriamente almeno una volta a settimana, svolgendo attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale.
3. Nel corso del progetto il coordinatore si confronta con l'Ente beneficiario, con i Servizi sociali e/o sanitari territoriali di riferimento e con l'Agenzia del lavoro, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali).
4. Il processo e l'esito dell'osservazione in riferimento ad ogni singolo lavoratore sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione", compilata entro fine ottobre e successivamente aggiornata in caso di necessità, nel programma informatico e messa a disposizione dell'Agenzia del lavoro, dei Servizi segnalanti e del soggetto promotore. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai propri lavoratori.
5. Il Coordinatore di cantiere, nello svolgimento del proprio ruolo, non può seguire più di 60 lavoratori (caposquadra compreso). Il numero massimo dei lavoratori può essere superato solo in caso di inserimento di lavoratori aggiuntivi da parte dell'Ente titolare del progetto durante lo svolgimento dei lavori. La persona incaricata a coprire questo ruolo non può svolgere incarichi di responsabile sociale o tutor nell'ambito dell'Intervento 3.3.C.
6. Possono svolgere l'attività di Coordinatore di cantiere anche soggetti esterni cui il soggetto attuatore ha affidato tale incarico.

Art. 10 - Svolgimento dell'attività lavorativa

1. L'inizio lavori deve avvenire successivamente alla data di approvazione del progetto da parte dell'Agenzia del lavoro.
2. In caso di temporanea necessità di suddivisione della squadra per lavori che non richiedano la presenza della stessa al completo, il caposquadra potrà suddividere i lavoratori, purché impiegati in interventi solo all'interno dell'area abitata del Comune, in modo che possa garantire sempre un'efficace attività di controllo.
3. Gli automezzi, l'attrezzatura e i macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori devono essere messi a disposizione da parte della Cooperativa affidataria dei lavori, la quale deve provvedere nel modo più opportuno al trasporto degli attrezzi, dei macchinari e dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi. Nel caso in cui non sussista tale condizione è obbligatoria la stipula di un contratto in comodato tra l'Ente titolare del progetto e la Cooperativa affidataria dei lavori. La Cooperativa affidataria dovrà provvedere ad organizzare il trasporto dei lavoratori dal luogo di ritrovo al cantiere. In ogni caso non è coperto dal contributo di cui all'art. 5 il rimborso chilometrico per l'uso dell'automezzo proprio del lavoratore per esigenze di servizio.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro delle persone assunte con il presente Intervento sono a tempo determinato e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro.
2. L'orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata, prevedendo non più di cinque ore consecutive al mattino ed una pausa pranzo di almeno un'ora per i cantieri all'aperto nonché per attività presso strutture museali e simili.
3. Il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, preferibilmente di tipo orizzontale, purché preveda un minimo di 15 ore settimanali.

4. Orari di lavoro particolari, che non rispettano le indicazioni di cui ai punti 2. e 3. o del contratto collettivo, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del lavoro.
5. Uno stesso lavoratore non può avere due rapporti di lavoro contemporaneamente su due progetti diversi dell'Intervento 3.3.D.

Art. 12 - Termini e modalità di iscrizione dei destinatari alle liste

1. I requisiti soggettivi richiesti al lavoratore devono essere posseduti dallo stesso all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste.
2. Le persone che sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti possono presentare domanda in autonomia o tramite Patronati, attraverso l'apposito gestionale, dall'1 dicembre al 16 gennaio di ogni anno. Entro il 31 gennaio le liste sono approvate dall'Agenzia del lavoro e messe a disposizione dei Comuni, delle Comunità di Valle e delle APSP e delle Aziende Speciali interessate, per quanto di loro competenza, per la stesura dei progetti.
3. L'aggiornamento delle liste da parte dell'Agenzia del lavoro dà la possibilità ai lavoratori che si iscrivono dopo il termine del 16 gennaio ed entro il 31 marzo di poter essere inseriti in una seconda lista. Resta ferma la priorità di inserimento nel progetto per i lavoratori iscritti nella prima lista, residenti nel Comune in cui ha sede l'Ente titolare del progetto, salvo situazioni particolari che verranno valutate da Agenzia del lavoro (nel caso di progetti sovracomunali la priorità dovrà essere data alle persone iscritte in prima lista, residenti in tutti i Comuni coinvolti nel progetto). La seconda lista verrà approvata entro il mese di aprile.
4. In casi di urgenza per la copertura di posti resisi vacanti a seguito di dimissioni, licenziamento o altro e a fronte dell'indisponibilità (es. per avvenuta assunzione o rifiuto) nelle liste approvate di persone residenti nel Comune in cui ha sede l'Ente titolare del progetto (nel caso di progetti sovracomunali la priorità dovrà essere data alle persone iscritte nelle liste approvate, residenti in tutti i Comuni coinvolti nel progetto), l'Agenzia del lavoro può consentire l'iscrizione in lista di nuovi lavoratori in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 13 - Specifiche relative alle categorie dei destinatari

1. L'Agenzia del lavoro può segnalare le persone in riferimento alla categoria "b".
2. I servizi sociali e sanitari, che possono segnalare le persone entro il termine indicato annualmente dall'Agenzia del lavoro, in riferimento alla categoria "c", sono:
 - il Servizio Socio-assistenziale compreso quello di Cinformi;
 - il Servizio di Salute Mentale (U.O. Psichiatria/U.O. Psicologia);
 - il Ser.D (Servizio per le dipendenze);
 - il Servizio di Alcologia;
 - l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero di Grazia e Giustizia;
 - altri Servizi titolati alla segnalazione individuati a norma di legge.
3. Il servizio segnalante può indicare altresì la deroga allo stato di disoccupazione, alla residenza e al requisito della rotazione. Il servizio segnalante, sulla base di proprie valutazioni, può indicare che una persona segnalata negli anni precedenti non possa iscriversi nelle apposite liste.
4. Il cambio di categoria per gli iscritti nelle apposite liste è possibile solo se indicato dal Servizio segnalante competente per territorio.
5. Il Servizio segnalante deve dare la propria disponibilità ad operare come referente sia nei confronti degli Enti (beneficiari del finanziamento) che delle Cooperative (soggetti attuatori), al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell'Intervento, in particolare per garantire una positiva progettazione, gestione e valutazione dei percorsi lavorativi, per definire la scelta dei criteri per l'individuazione dei lavoratori, anche al fine di delineare, ove possibile, alternative occupazionali.
6. Ai fini del presente Intervento si considera "caso di comprovata necessità", come previsto nelle disposizioni generali del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, solo la situazione della persona, rientrante nelle categorie dell'Intervento, che ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ma non il relativo requisito contributivo e che non percepisce l'assegno sociale. In tal caso la domanda di iscrizione in lista può essere presentata fino all'età di 68 anni

(68 più 364 giorni); Sono ammessi tra i destinatari i titolari di azienda agricola non iscritti alla relativa gestione previdenziale.

7. La persona, ad eccezione del caposquadra, che non possiede i requisiti per essere iscritto nelle liste non può in alcun modo essere impiegato in questo Intervento nemmeno se l'Ente proponente decide di accollarsi l'intero costo del lavoro. Non rientrano tra i destinatari dell'intervento 3.3.D le persone per le quali la Commissione Sanitaria Integrata (L.P. n. 3 art 26 del 20.03.00) ha prescritto un percorso "formativo propedeutico al collocamento mirato".
8. Possono accedere all'intervento 3.3.D le madri di famiglie monoparentali segnalate dai Servizi sociali. Per famiglia monoparentale si intende la famiglia composta esclusivamente dai figli e da un solo genitore.

Art. 14 - Condizionalità

1. Qualora i lavoratori rifiutino la proposta di un'eventuale occupazione dovranno darne motivazione scritta, mediante il modulo di "proposta di occupazione temporanea".
Il rifiuto dei lavoratori alla proposta di occupazione o all'assunzione, o le dimissioni dall'impiego sono giustificati ai fini della possibilità di iscrizione nelle liste dell'anno successivo solo nei seguenti casi:
 - per motivi familiari;
 - per motivi sanitari;
 - per motivi lavorativi.Il modulo di "proposta di occupazione temporanea" deve essere inserito nel gestionale dagli enti beneficiari del finanziamento in riferimento ai lavoratori cui i medesimi Enti hanno avanzato la proposta occupazionale.

Art. 15 Attività lavorative compatibili con l'Intervento

1. Il lavoratore occupato in Intervento 3.3.D può svolgere altre attività lavorative o tirocini purché il lavoro in Intervento 3.3.D sia prioritario e l'attività residuale sia compatibile con lo stesso. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento di altra attività lavorativa al datore di lavoro dell'Intervento 3.3.D, che, valutata la situazione, lo autorizzerà e ne darà comunicazione all'Agenzia del lavoro. Gli eventuali casi in cui l'attività lavorativa extra Intervento 3.3.D abbia carattere prevalente verranno valutati di volta in volta dal datore di lavoro e da Agenzia del lavoro.
Qualora emerga che i lavoratori svolgano attività non compatibili e non autorizzate, gli stessi devono scegliere una delle due attività, pena l'interruzione del rapporto di lavoro dell'Intervento 3.3.D e l'esclusione degli stessi dalle liste per l'anno successivo; in caso di svolgimento di attività non compatibile e non autorizzata, non sarà penalizzato finanziariamente l'Ente titolare del progetto.

Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo dell'Agenzia del lavoro verrà erogato agli Enti promotori come segue:
 - la prima rata alla comunicazione di inizio cantiere, che l'Ente beneficiario del finanziamento deve inviare come previsto dall'art. 7;
 - la seconda rata a saldo nell'esercizio finanziario successivo, dietro trasmissione attraverso l'apposito gestionale, da parte dei beneficiari del finanziamento, della documentazione di rendicontazione, che dovrà pervenire entro 4 mesi dalla fine dei lavori.
2. Il contributo dell'Agenzia del lavoro per i progetti pluriennali per i servizi domiciliari verrà erogato come segue:
 - la prima rata successivamente alla comunicazione di inizio cantiere, e quindi ricadrà nel primo esercizio finanziario;
 - la seconda all'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di inizio;
 - la terza a saldo nel terzo esercizio finanziario e alle condizioni indicate al comma 1.

3. La percentuale del contributo che viene ripartito tra la prima rata e la quota a saldo, per quanto riguarda i progetti annuali, biennali e triennali e tra la prima rata, la seconda rata e la quota a saldo, relativamente ai progetti pluriennali, viene fissata annualmente da Agenzia del lavoro.
4. Per tutti i progetti, la prima rata del contributo verrà erogata quando saranno impiegati tutti i lavoratori autorizzati o loro sostituti, o saranno trascorsi i tre mesi dalla data di inizio lavori e sia stato rideterminato il finanziamento.
5. Il contributo finanziario aggiuntivo assegnato all'Ente in corso di svolgimento del progetto per l'inserimento di nuovi lavoratori o per la proroga dei progetti verrà impegnato interamente sulla quota a saldo spettante all'Ente.
6. I costi manodopera sostenuti, non previsti in fase di approvazione progetti, quali quelli, per esempio, per eventuali variazioni degli oneri previdenziali ed assicurativi e quelli previsti dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Int. 3.3.D (per le festività infrasettimanali che cadono nel giorno del riposo settimanale o di domenica, per le maggiorazioni orarie per il lavoro ordinario svolto nei giorni festivi o di festa, nonché per le prestazioni nei giorni festivi per le attività nelle quali non vi è di norma sospensione delle attività, per la previdenza complementare a carico del datore di lavoro, per l'indennità di trasporto per percorrenze superiori ai 10 km tra la sede dell'Ente titolare del progetto ed il luogo di lavoro e per gli oneri a carico del datore di lavoro per la cassa integrazione), saranno riconosciuti in sede di liquidazione della quota a saldo fino alla concorrenza massima del finanziamento concesso.
7. I costi sostenuti per l'indennità di mensa buono pasto e per il Sanifonds (comprensivo anche del contributo di solidarietà all'Inps) verranno riconosciuti a saldo utilizzando un apposito budget finanziario.

Art. 17 - Formazione

1. Possono essere realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori, oltre a quanto obbligatoriamente previsto in ambito di sicurezza sul lavoro, possono essere realizzate anche, su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti.
2. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
3. L'Agenzia del lavoro può promuovere attività di formazione rivolta ai Coordinatori di cantiere.

Art. 18 - Attività di supporto

1. Allo scopo di consolidare l'azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori interessati, l'Agenzia del lavoro si rende disponibile a organizzare o partecipare ad incontri con:
 - gli Enti promotori dei progetti, le loro associazioni/consorzi e i soggetti attuatori dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell'intervento, sulla garanzia dell'autonomia operativa dei progetti nonché sul raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Sociali o Sanitari segnalanti;
 - i Servizi Sociali o Sanitari, per definire protocolli operativi.

Art. 19 - Attività di verifica

1. Allo scopo di monitorare la regolare realizzazione del progetto, in linea con i principi e le disposizioni dell'Intervento, l'Agenzia del lavoro effettua delle verifiche su ciascun cantiere/luogo di lavoro. Eventuali irregolarità verranno opportunamente segnalate all'Ente beneficiario dell'Intervento e/o al Soggetto attuatore e verranno presi i provvedimenti ritenuti più idonei fino ad un'eventuale revoca del contributo.

DESCRIZIONE DI LAVORI AUTORIZZATI CON L'INTERVENTO 3.3.D

Elenco dei lavori ammessi:

1. Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione.
2. Valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale.
3. Recupero di materiale e beni nell'ambito di attività afferenti alla "Rete provinciale del Riuso".
4. Riordino di archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'ente.
5. Servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori.
6. Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore, o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

Le attività lavorative previste nelle sei tipologie citate dell'Intervento 19, sono soggette alle misure di tutela di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e quindi anche per questo genere di compiti devono essere individuati e valutati tutti i rischi concreti e la conseguente predisposizione delle misure idonee a prevenirli.

Costituiscono strumenti per la sicurezza anche i soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti ed è per questo motivo che un soggetto committente nel caso di affidamento a terzi per la realizzazione di opere o servizi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro di propria competenza.

E' necessario che sin dalla fase progettuale ci sia uno stretto collegamento tra i vari servizi degli enti coinvolti nell'Intervento 19 (servizi tecnici, servizio sociale, ecc) al fine di individuare progetti lavorativi in linea con le finalità sociali dell'intervento e rispettosi dei vincoli tecnici riguardo alla tipologia di lavori ammessi.

Da un punto di vista tecnico dovrà essere posta una particolare attenzione riguardo all'individuazione dell'attività lavorativa, sia rispetto agli obblighi legati alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal d.lgs. 81/2008, che rispetto alle mansioni ammesse dal presente allegato.

Un aspetto fondamentale riguarda la corretta individuazione del Datore di lavoro committente in capo al quale sono previsti particolari obblighi riguardo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione con il medesimo soggetto.

Il D.Lgs 81/08 pone in capo ai datori di lavoro coinvolti specifici obblighi in ordine alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori che sono in parte diversificati in relazione alla tipologia di attività lavorative individuate, con applicazione dell'art. 26 o del Titolo IV. In particolare, riguardo

alle attività di abbellimento urbano e rurale, dovrà essere verificato se il progetto preveda lo svolgimento di attività che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili ovvero se siano presenti "cantieri" con effettuazione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del d.lgs. 81/2008.

1. Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione:

- ◇ sistemazione e manutenzione parchi gioco, piazzole, aree pic-nic, passeggiate, sentieri e strade;
- ◇ realizzazione di limitate aree pic-nic e posa in opera di punti fuoco;
- ◇ realizzazione di brevi tracciati, passeggiate o sentieri di collegamento con gli esistenti;
- ◇ messa in opera di scalini in legno o pietra;
- ◇ realizzazione e sistemazione recinzioni, parapetti e staccionate deteriorate;
- ◇ lavori edili di piccola entità per la sistemazione e manutenzione di malghe e/o baite montane;
- ◇ sfalcio rampe non eccessivamente scoscese, con limitato rischio di caduta e scivolamento;
- ◇ sfalcio bordi stradali di arterie comunali a basso flusso veicolare e strade interpoderali;
- ◇ tinteggiatura elementi di arredo, di panchine e staccionate;
- ◇ lavori di piccola entità di sistemazione e livellamento del piano stradale;
- ◇ piantumazioni siepi;
- ◇ inerbimento;
- ◇ manutenzione, pulizia e posa in opera di canalette per il deflusso delle acque meteoriche;
- ◇ posa in opera di arredi quali tavoli, panchine, cestini portarifiuti;
- ◇ pulizia alvei (torrente, rio, ruscello o roggia) con limitato rischio di caduta e scivolamento;
- ◇ posa di passerelle su torrenti;
- ◇ pulizia da rifiuti, escluso svuotamento periodico dei cestini;
- ◇ svuotamento di fontane e pozze di raccolta acque piovane e pulitura delle stesse;
- ◇ sistemazioni parti deteriorate dei lavatoi;
- ◇ sistemazione lisciaia;
- ◇ riparazione con sigillatura delle fessure delle fontane;
- ◇ rifacimento copertura lavatoi;
- ◇ ricostruzione muretti di contenimento con sassi a vista;
- ◇ realizzazione, sistemazione e mantenimento aiuole;
- ◇ sistemazione e potatura siepi;
- ◇ pulizia pascoli;
- ◇ pulizia del sottobosco;
- ◇ mascheramento contenitori R.S.U.;
- ◇ allestimento piazzole per raccolta differenziata R.S.U.;
- ◇ recupero terreni incolti o degradati con ripristino e coltura a prato;
- ◇ sfalcio di aree prative ad intervalli stabiliti;
- ◇ pulizia vegetazione infestante del vivaio;
- ◇ pulizia aree limitrofe alle sorgenti e prese e serbatoi acqua potabile;
- ◇ manutenzione straordinaria di capitelli e fontane;
- ◇ bonifica di terreni vicini a manufatti di interesse storico/artistico (chiese, monumenti, lapidi, capitelli ecc.);
- ◇ pulizia strutture murarie di manufatti storico/artistici;
- ◇ manutenzione ringhiere in ferro di manufatti storico/artistici;
- ◇ recupero delle calchère con rifacimento dell'avvolto, recupero della muratura perimetrale, costruzione bocca di alimentazione e sistemazione slarghi e pertinenze;
- ◇ piccole pulizie urbane collegate ad eventi particolari (ad esclusione della pulizia periodica delle strade urbane);
- ◇ aiuto nell'allestimento e smontaggio di infrastrutture per feste e/o manifestazioni folkloristiche locali;
- ◇ lavori di piccola entità per la sistemazione e manutenzione di malghe e/o baite montane di proprietà dell'Ente;

- ◇ interventi marginali di spalatura e pulizia neve, o sistemazione su percorsi piste da fondo, spargimento sale, attività che non richiedono in alcun modo l'utilizzo di mezzi in movimento.

2. Valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale:

- ◇ raccolta, restauro e catalogazione materiale storico;
- ◇ apertura al pubblico, custodia ed allestimento di mostre.
- ◇ inventariazione;
- ◇ rifoderatura testi;
- ◇ controllo patrimonio audiovisivo con conseguente revisione dei registri di inventario;
- ◇ inserimento dati su supporto informatico;
- ◇ identificazione dati;
- ◇ compilazione schede;
- ◇ controllo libri conservati;
- ◇ collocazione o sistemazione sugli scaffali;
- ◇ cartulazione (numerazione delle pagine di un manoscritto o di un codice);
- ◇ catalogazione;
- ◇ individuazione e classificazione beni;
- ◇ riordino opere di interesse storico e artistico;
- ◇ ricerca ed archiviazione di documenti relativi alle tradizioni ed alle principali attività economico-culturali di una determinata zona;
- ◇ verifica ed aggiornamento schedari;
- ◇ predisposizione schede per microfilmatura di periodici e manoscritti;
- ◇ riordino e predisposizione etichettatura per donazioni di libri e periodici.
- ◇ rilevazione ed inventariazione di lasciti e lavori di indicizzazione degli articoli di giornale riguardanti l'Ente.

3. Recupero di materiale e beni nell'ambito di attività afferenti alla "Rete provinciale del Riuso".

- ◇ Raccolta, selezione, igienizzazione, catalogazione, distribuzione di oggetti e materiali in buono stato per i quali è possibile il riutilizzo quali ad esempio:
- ◇ giocattoli, libri ed accessori per bambini, limitatamente a passeggini, seggioloni, carrozzine, tricicli, piccole biciclette, seggiolini per auto;
- ◇ vestiti e scarpe;
- ◇ biancheria di casa limitatamente a coperte, lenzuola, tovaglie, asciugamani, piccoli tappeti, copri cuscini;
- ◇ accessori da cucina quali piatti, pentole, bicchieri, posate, accessori non elettrici, utensili;
- ◇ apparecchi elettronici di nuova generazione quali monitor, tv, computer, cellulari;
- ◇ oggettistica limitatamente a cancelleria, piccoli attrezzi da giardinaggio, vasi per fiori, lampadari, quadri, borsette, valige.

4. Riordino di archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente:

- ◇ sistemazione con relativa elencazione e riordino dell'archivio corrente;
- ◇ recupero di pratiche arretrate;
- ◇ verifica e accertamenti su dichiarazioni arretrate;
- ◇ attività di digitalizzazione di documentazione corrente e del deposito dell'archivio dell'ente.

5. Servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori:

- ◇ apertura, chiusura e custodia nelle fasce orarie stabilite di Centri Visitatori, palestre e impianti sportivi, sale e strutture di proprietà comunale, di centri polivalenti e di Centri diurni;
- ◇ distribuzione di materiale informativo;
- ◇ mantenimento dell'ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori;
- ◇ custodia dell'eventuale materiale assegnato alle associazioni che usufruiscono di tali strutture;
- ◇ verifica sommaria dello stato di impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione degli utilizzi;
- ◇ custodia e vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dal Comune.

6. Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio):

PRESSO APSP:

- ◇ accompagnamento degli ospiti all'interno delle RSA per i diversi servizi (sale di animazione, fisioterapia, zona ristorazione, ecc.)
- ◇ aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- ◇ attività di assistenza diretta all'ospite nell'assunzione del pasto e nell'idratazione solo previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore dell'Intervento 19 a ciò dedicato (es. Operatori ex dipendenti RSA, o persone con comprovata esperienza nel settore), ed esclusivamente nel caso di ospiti senza problemi di deglutizione o gravi malattie invalidanti (tipo Alzheimer) e comunque sotto diretta supervisione di un operatore della RSA.
- ◇ guida di automezzo dell'azienda previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore dell'Intervento 19 a ciò dedicato, stante adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente (Kasco conducente ecc) per accompagnamento di ospiti nei seguenti casi:
 - persone autosufficienti o comunque autonome (lucide, orientate, in grado di muoversi)
 - persone non autosufficienti solo se accompagnate da un operatore della RSA (o familiare se previsto dalle procedure interne della RSA).
- ◇ servizi di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
- ◇ supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività previste dal progetto di animazione:
 - gruppo di ascolto (lettura quotidiani, racconti, riviste, ecc.);
 - gruppi espressivi (attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura, ecc.);
 - gruppi culturali (cinema, musei, mostre, spettacoli, ecc.);
 - gruppo giochi (giochi di movimento, cruciverba, giochi cognitivi, giochi di società, tornei di carte, di bocce, ecc.);
 - gruppi di opinione a tema, facilitati dall'animatore;
 - gruppo gite (culturali, religiose, naturalistiche, ecc.);
 - tombola;
 - gruppo cucina (torte, pasticcini, biscotti, tagliatelle...);
 - momenti di animazione con il coinvolgimento di volontari, associazioni, singoli, gruppi, ecc.;
 - feste di compleanno;
 - feste a tema (es. merenda in giardino, festa dell'ospite, festa del volontario, ecc.);
- ◇ attività di ascolto e compagnia;
- ◇ creazione di nuovi spazi relazionali con ospiti che necessitano di particolare attenzione;

- ◇ aiuto e partecipazione all'organizzazione di feste di compleanno, preparazione di addobbi e di piccoli lavori in occasione di feste della comunità e mostre varie;
- ◇ predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei vari materiali necessari alle attività strutturate di animazione e affiancamento al personale della RSA nella gestione delle attività stesse;
- ◇ raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
- ◇ presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle varie attività;
- ◇ collegamento con l'esterno per il reperimento dei beni necessari alle attività di animazione;
- ◇ possibilità di raccogliere per iscritto aneddoti, racconti di fatti relativi al ciclo dell'anno o della vita, a vicende storiche, ad avvenimenti culturali, ecc., vissuti dalle singole persone o loro tramandati, in modo da recuperare la memoria storica della vita sociale e culturale della nostra gente.

A DOMICILIO:

- ◇ servizi di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia, ecc.;
- ◇ servizi di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, visite a parenti, frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia, ecc.);
- ◇ aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- ◇ attività presso le abitazioni, con accensione fuoco, riordino legna, libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, giornali, riviste, racconti, poesie..., aiuto nella scrittura di biglietti e lettere, esecuzione di lavori a maglia, con la stoffa, con la carta, ecc.), compagnia, attenzione ed intrattenimento;
- ◇ fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
- ◇ formulazione e tenuta, insieme alla cooperativa affidataria dei lavori e ai fiduciari, di un "registro delle situazioni di necessità" temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità e i tempi di intervento;
- ◇ attività di ricerca nei settori culturale ed artigianale, ove si trovi collaborazione e disponibilità nelle singole case, con rispolvero di vecchie fotografie, recupero dalle soffitte e dai vecchi armadi di stoffe ricamate, di pizzi e merletti, oggetti d'arte o artigianali, sculture e quadri da riordinare in casa o mettere a disposizione per mostre ed attività culturali (ad es. da fotografare per biblioteche, musei o pubblicazioni);
- ◇ aiuto nella formazione e mantenimento dell'orto.